

le stesse norme di accesso dei progetti autonomamente presentati dalle imprese (art. 5 del decreto).

I progetti presentati a valere su questa tipologia di strumento devono possedere le caratteristiche dei progetti autonomi esaminati e, contestualmente, operare nel rispetto degli obiettivi posti dall'accordo intergovernativo di riferimento. L'intervento agevolativo del MIUR è realizzato nella forma del contributo alla spesa, secondo i già visti limiti.

Sono inoltre previsti dall'articolo 8 del decreto interventi a sostegno delle *attività di formazione* che i soggetti ammissibili realizzano nei confronti del proprio personale di ricerca (ricercatori e tecnici).

Per tali progetti la procedura di valutazione e gestione è del tutto identica a quella esaminata per i progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese, di cui all'articolo 5 del decreto. Il MIUR sostiene tali progetti nella forma del contributo nella spesa e nel limite del 50% dei costi ammissibili; tale limite può elevarsi di un 20% per progetti proposti da PMI, di 10% per le attività svolte nelle aree depresse di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato UE, di un 5% per le attività svolte nelle aree depresse di cui all'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato UE.

Sono ammissibili i costi del personale docente, le spese di trasferta dei docenti, strumenti e attrezzature nuovi, le attività di consulenza.

Infine, è previsto che il proponente, nello sviluppo delle attività di formazione, debba necessariamente avvalersi di strutture universitarie e/o degli enti pubblici di ricerca.

Con l'articolo 9, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 297/99, il MIUR estende a tutto il territorio nazionale una misura di intervento fino ad ora possibile, grazie alla legge n. 488/92, solo per le aree depresse del territorio. Ci si riferisce al sostegno a progetti per la *realizzazione di centri di ricerca*, ossia progetti per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione di infrastrutture all'interno delle quali il soggetto intende svolgere la propria attività di ricerca.

In particolare, il decreto in esame prevede che i soggetti ammissibili possano presentare (ai sensi della complessiva disciplina dettata dall'articolo 5) classici progetti di ricerca comprensivi di costi per infrastrutture nuove o da ristrutturare: tali costi debbono essere collegati funzionalmente al progetto di ricerca proposto pena l'inammissibilità al finanziamento.

In tal modo, all'interno di un progetto di ricerca e secondo le stesse modalità procedurali, nonché gli stessi limiti e forme di intervento, potranno

agevolarsi costi di progettazione e studi di fattibilità, acquisizione di aree e fabbricati, realizzazione di opere edili e infrastrutturali. In particolare, l'ammissibilità dei costi di progettazione e studi di fattibilità decorre dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

Per essere ammissibile, il progetto deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di attività di formazione per il personale di ricerca da impiegare all'interno del centro: per tali attività valgono le modalità descritte all'articolo 8 del decreto.

Con l'articolo 10 si disciplina quel tipo di intervento sinora previsto, sempre nell'ambito della competenza del Ministero, dall'articolo 11 della legge 451/94. Con questi interventi, finanziati da apposite risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, si intende sostenere progetti di ricerca e/o formazione che abbiano, oltre ai normali contenuti tecnico-scientifici, anche la finalità di restituire capacità competitiva e riorientamento a strutture industriali in difficoltà.

L'obiettivo fondamentale di questo tipo di sostegno è intervenire in favore di soggetti industriali che, spesso usciti da processi di ristrutturazione, tentano di acquisire una nuova competitività attraverso un forte impegno in ricerca e formazione.

La preliminare valutazione della situazione di contesto è lasciata ad una Commissione interministeriale MIUR - Ministero del Lavoro; i progetti devono essere presentati in una specifica scadenza annuale (28 febbraio). Il sostegno è previsto nella forma del contributo alla spesa. Al di là degli aspetti specifici propri di tale forma di intervento, valgono anche per tali progetti le disposizioni relative alla valutazione e gestione dettate dall'articolo 5, ad esclusione della disposizione concernente la soglia.

Una delle più significative novità della riforma del sistema di sostegno alla ricerca industriale consiste nell'aver previsto (all'art. 11) *Progetti di ricerca per la nascita di nuove imprese*. L'obiettivo che il MIUR intende perseguire è la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quale risultato di un processo di *spin off* dal mondo della ricerca pubblica: in altre parole si vuole promuovere da parte di esponenti autorevoli del mondo della ricerca pubblica (professori, ricercatori universitari soggetti operanti in enti di ricerca) la trasformazione di idee e progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali di potenziale successo.

Ispirato ad analogo intervento presente nell'ordinamento francese, il decreto prevede che professori o ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca possano, in ogni momento dell'anno, proporre al Ministero progetti di ricerca, eventualmente da

realizzarsi con la collaborazione della stessa università, di imprese, di investitori di capitale di rischio.

I proponenti devono, nel contempo, impegnarsi a costituire una società nei tre mesi successivi alla positiva selezione del progetto da parte del Ministero.

Il Ministero valuta tali progetti attraverso un' apposita commissione che si occupa, oltre che dei necessari contenuti tecnico-scientifici, di valutare il progetto sotto il profilo delle potenzialità che potrà offrire alla nuova società; in tale quadro si presta particolare attenzione al piano finanziario e di sviluppo che i proponenti devono presentare in riferimento alla costituenda società, nonché a tutti gli aspetti inerenti alla nuova iniziativa. Sono privilegiate quelle iniziative che vedono la partecipazione di società di venture-capital, cui il Ministero attribuisce un ruolo di notevole importanza nel processo di sostegno alla nascita di nuove imprese.

Il sostegno del Ministero è previsto nella forma del contributo alla spesa, secondo i limiti comunitari e comunque sino ad un massimo 1 miliardo di lire per progetto.

2.2.4 I meccanismi di funzionamento e le caratteristiche degli interventi con procedura negoziale

Gli interventi realizzati secondo meccanismi di tipo negoziale, si riferiscono all' attività di programmazione condotta dal Ministero nell'ambito della sua funzione di stimolo e di indirizzo alla politica nazionale in favore della ricerca e dell'innovazione.

Le procedure di selezione dei soggetti da agevolare sono analoghe a quelle già illustrate per i progetti con procedura valutativa con la sola differenza che l'acquisizione delle domande prende avvio da un atto dell'amministrazione centrale che propone ai potenziali beneficiari di elaborare progetti d' investimento che rispondano a tematiche e finalità predefinite.

In questa categoria di intervento rientrano in primo luogo i *Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR* (disciplinati dall'art. 12) che erano già definiti, dalla legge n. 46/82, come Programmi Nazionali di Ricerca e realizzati attraverso modalità proprie degli interventi comunitari (*call for proposal*).

Con tale strumento, il Ministero individua specifiche aree tematiche e settori di intervento, mediante bandi vengono quindi invitati i soggetti ammissibili a proporre progetti che saranno sottoposti ad istruttoria di merito.

La procedura di valutazione e gestione resta la stessa prevista dall'articolo 5 per quanto riguarda la ricerca e dall'articolo 8 per quanto riguarda la formazione.

La tipologia di sostegno accordata dal Ministero ai soggetti prescelti si sostanzia nella forma del contributo alla spesa: nei limiti comunitari per le attività di ricerca e al 100% dei costi per la formazione. I destinatari della attività di formazione non devono avere già rapporti lavorativi con il proponente e devono essere selezionati all'esterno con procedura pubblica.

Sempre nel quadro della propria attività di programmazione, il Ministero può attivare specifici interventi in ricerca, recependo proposte di altre amministrazioni dello Stato, anche territoriali, o enti pubblici, al fine di perseguire specifici obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio. Anche per tali progetti disciplinati dall'articolo 13, valgono le norme previste per i progetti autonomamente presentati dalle imprese, ad eccezione della disposizione relativa al rispetto della soglia dei 7,5 milioni di Euro.

2.2.5 I meccanismi di funzionamento e le caratteristiche degli interventi con procedura automatica

Gli interventi attraverso procedura di tipo automatico erano stati introdotti nell'ordinamento con l'art. 14 della legge n. 196/97 ("Pacchetto Treu") e l'art. 5 della legge 449/97. Il tipo di sostegno accordato ha suscitato un vasto interesse da parte degli operatori e degli imprenditori, in particolare delle PMI, favorendone attività di routine ma di grande significato senza sottoporli a particolari adempimenti e difficoltà burocratici.

La specificità di questi interventi di sostegno consiste nella completa eliminazione di ogni fase preventiva di valutazione di legittimità, a parte il necessario controllo formale, nel riconoscimento della agevolazione in tempi ridottissimi rispetto alla richiesta, nel soddisfacimento delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, nell'esercizio della valutazione e del controllo soltanto a valle della concessione.

Il principale strumento di sostegno che si riferisce alla categoria di interventi con modalità selettive automatiche, riguarda le *attività formative, di studio e apprendistato* nonché al finanziamento di specifiche *commesse di ricerca*.

Nella nuova versione prevista dal decreto, all'art. 14 si disciplina infatti il sostegno alle seguenti azioni:

- assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
- assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- attribuzione di specifiche commesse di ricerca.

Le domande possono presentarsi nel periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno e la loro gestione segue le modalità dettate dal già noto decreto interministeriale MIUR-Finanze-Tesoro n. 275 del 22 luglio 1998.

L'agevolazione viene concessa, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste e fino a esaurimento delle risorse finanziarie di volta in volta stabilite. In particolare, si prevedono le seguenti forme e misure di agevolazione:

- 50 milioni di lire, di cui 40 nella forma del credito di imposta e 10 nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione;
- 50 per cento nella forma del credito di imposta dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni annui per soggetto beneficiario;
- 60 per cento, nella forma del credito di imposta, dell'importo delle borse di studio.

È importante sottolineare che le agevolazioni relative alle assunzioni e alle borse di studio rientrano nel regime "*de minimis*" dettato dalla relativa normativa comunitaria; in tal modo ogni soggetto beneficiario non potrà ricevere queste agevolazioni per un importo superiore ai 100.000 euro per un periodo di tre anni, importo in cui si deve fare rientrare ogni altra agevolazione ricevuta dallo stesso soggetto a titolo "*de minimis*".

Una delle novità che contraddistinguono l'intervento ai sensi dell'art. 14 del decreto in esame riguarda le commesse di ricerca affidate ai laboratori inseriti nell'albo di cui all'art. 4 della legge n. 46/82. Anche per questo tipo di attività, precedentemente sottoposta a una procedura di tipo valutativo, varranno a partire dall'anno 2001 le già sperimentate norme di incentivazione automatica. Resta in vigore l'albo dei laboratori, così come restano in vigore le norme per il relativo aggiornamento; tuttavia l'agevolazione a sostegno delle commesse ai laboratori (nonché alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca) viene semplificata e potenziata. Infatti dal 2001 il Ministero riconoscerà una agevolazione pari al 50 per cento dell'importo del contratto commissionato, fino a un massimo di 400 milioni di lire annui, e spetta al soggetto richiedente indicare se tale agevolazione

dovrà essere concessa sotto forma di credito di imposta oppure di contributo alla spesa.

Come già avviato sperimentalmente negli anni scorsi, il MIUR prosegue la sua azione volta a favorire la *mobilità dei ricercatori* attraverso trasferimento temporaneo di personale di ricerca presso soggetti industriali.

In particolare, l'articolo 15 disciplina le modalità per la concessione di agevolazioni a Università ed Enti Pubblici di Ricerca che distacchino, per un periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta, personale di ricerca degli enti, professori e ricercatori universitari presso i soggetti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2.

Il meccanismo del distacco si realizza tra i tre soggetti interessati (soggetto distaccante, soggetto distaccato, soggetto ricevente) con oneri finanziari che restano a carico della struttura distaccante nel limite dettato dalla regola comunitaria "*de minimis*": ciò significa che la quota di retribuzione del soggetto distaccato che ecceda il limite di 200.000 milioni di Lire nel periodo di tre anni, sarà a carico del soggetto ricevente.

Ove l'Università e/o l'Ente Pubblico di Ricerca proceda ad assunzioni in sostituzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno della durata corrispondente al periodo del distacco, riceverà dal MIUR, secondo procedura automatica, un contributo pari a 50 milioni di lire annui per ogni unità di personale assunto.

Infine l'articolo 16 del decreto disciplina una nuova forma di intervento diretto a favorire la *partecipazione delle PMI alle iniziative finanziate dalla Unione Europea in tema di R&S*.

In particolare, si prevede di concedere alle PMI che ottengano un finanziamento dalla UE per progetti di ricerca presentati nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo in corso di esecuzione, un "premio" di 50 milioni per ciascun progetto che beneficia di un aiuto europeo non inferiore a 300 milioni di lire; la concessione del premio è soggetta alla regola "*de minimis*".

L'iter procedurale, di tipo automatico, prevede la presentazione delle domande nel periodo tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno; le proposte devono essere accompagnate da una documentazione attestante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento con la UE. Il contratto deve essere stipulato nel periodo che va dal 30 settembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda al 31 dicembre dell'anno di presentazione della stessa.

2.3 I dati di attuazione al 2001

L'operatività del FAR viene in questo paragrafo illustrata attraverso la consultazione di due fonti di dati: da un lato le informazioni fornite dall'IMI e riguardanti la situazione del parco progetti approvato al 31.12.2001 (limitatamente però alle domande pervenute entro il 31.12.99), dall'altro le domande presentate ed approvate dal MIUR nel corso del 2000 e del 2001.

Per quanto concerne l'attività complessiva del FAR, dal momento che ancora non si dispone di dati con un livello di disaggregazione adeguato, vengono in allegato presentate le tavole relative alle domande presentate e approvate, con i relativi importi, per gli anni 2000 e 2001 (tavole 1 e 2).

Le domande agevolate nel 2000 sono state 405 per un contributo concesso di 565 milioni di euro, mentre per il 2001 sono state approvati 251 programmi cui affluiscono risorse pari a 382 mln di €. Il forte squilibrio territoriale in termini di importi agevolati tende ad accrescersi nel biennio considerato passando da una quota di risorse concessa in favore del Mezzogiorno nel 2000 pari al 7% rispetto al totale complessivamente stanziato, al 5% nel 2001. Anche negli investimenti attivati si registra per gli anni in esame una forte concentrazione nelle aree del Centro Nord, che realizzano oltre il 90% degli investimenti.

I dati relativi all'attività del FAR resi disponibili dall'IMI consentono di fotografare lo stato delle domande presentate prima del 31.12.99 che in base alla nuova normativa continueranno ad essere gestite dall'IMI fino alla conclusione del progetto e l'erogazione a saldo.

I progetti complessivamente finanziati, nell'ambito della "gestione IMI" sono stati 5.857 (pari a 6.983 interventi⁵) per un importo di costo ammesso di circa 13.000 mln di euro. L'agevolazione concessa è stata di 7.543 mln di € e ha coperto circa il 58% dei costi ammessi (tabella 3).

Lo stato delle domande mostra la situazione evidenziata nel grafico 1: il 61% degli interventi agevolati in tutto il periodo di attività del Fondo risultano estinti⁶, il 14% si trova in fase di ammortamento, il 20% in erogazione, il 4% in attesa di stipula del contratto e solo l'1% deve essere ancora istruito.

5 Per intervento viene qui considerata l'aggregazione di più progetti singoli che pur afferendo allo stesso codice di pratica, possono insistere in aree o settori differenti.

6 Per pratica estinta si intende la fase in cui il soggetto agevolato ha terminato l'investimento compresa la fase di ammortamento del prestito per quei progetti che hanno beneficiato di credito agevolato.

Se si analizza la distribuzione delle agevolazioni per tipologia di strumento eleggibile al finanziamento ai sensi del vecchio sistema di sostegno (tab. 3), si osserva poi che il 67% delle risorse è stato destinato a *Progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese*. Questa tipologia di intervento rappresenta infatti lo strumento più rilevante all'interno del provvedimento di sostegno in esame sia sul piano delle risorse mobilitate che del numero delle iniziative agevolate.

Nel corso dell'attività del FAR sono stati complessivamente agevolati 3.914 interventi corrispondenti a 3.164 pratiche, per un finanziamento che ammonta a 5.083 mln di euro a fronte di un costo agevolato di 9.746 mln di euro.

Le grandi imprese hanno promosso il 58% degli interventi assorbendo il 76% circa delle risorse. La localizzazione degli interventi evidenzia una consistente concentrazione nelle aree del centro nord che assorbono più del 89% delle risorse (tab. 3 e 4).

I settori che assommano il maggior numero di iniziative di ricerca realizzate sono l'industria dell'elettronica (29%) della meccanica (24%) e della farmaceutica (13%). Sul piano delle risorse agevolate il 41% affluisce all'industria elettronica (tab. 8 e Grafico 4).

I progetti *Eureka* in essere al 31.12.2001 risultano 316 per un intervento ammesso di 538 mln di euro (pari a 1.041 mld di lire) (tab. 9).

I *contributi alle piccole e medie imprese* riguardano 1.231 progetti di investimento per un importo di 56.6 mln di euro (pari a circa 109 mld di lire).

Le iniziative di sostegno riguardanti i *progetti di formazione professionale* hanno consentito l'attivazione di 101 progetti, proposti per il 79% dalle grandi imprese e per il 21% dalle piccole. La distribuzione settoriale dei finanziamenti concessi vede la forte prevalenza di iniziative di formazione realizzate in aziende del comparto dell'elettronica, tale settore da solo assorbe circa il 56% delle risorse; elevate quote in rapporto al contributo complessivamente agevolato sono poi riscontrabili nel settore della chimica (16%) della meccanica (13%) e della farmaceutica (10%). I 4 settori menzionati ricevono da soli più del 90% delle risorse stanziare (tab. 10, 11 e 12 e grafici 2 e 3).

La distribuzione delle iniziative per area geografica e dimensione aziendale evidenzia da un lato un afflusso di risorse nelle regioni dell'obiettivo 1 pari a circa il 22% del contributo agevolato (tale sostegno si concentra per più

dell'80% in due sole regioni: l'Abruzzo⁷ e la Basilicata); dall'altro si riscontra una netta predominanza di iniziative di formazione promosse da grandi imprese che assorbono il 79% circa delle risorse.

I Programmi Nazionali di ricerca hanno rappresentato, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dalla normativa, la terza forma di intervento in ordine di importanza (dopo i progetti autonomi e i contributi alle piccole e medie imprese) sia in termini di numero di iniziative finanziate che di importi agevolati. Risultano implementati 551 progetti per un costo di investimento di 1.513,6 mln di euro e un importo ammesso di 1.425 mln di euro.

La situazione di *stock* sopra esaminata alla data del 31.12.2001 si accompagna ai *flussi* riguardanti l'attività di gestione svolta nel corso del 2001 dall'IMI sulle domande pervenute prima del 31.12.1999. Nel corso dell'anno 2001 sono state effettuate erogazioni per 476 mln di euro riguardanti 1802 programmi. Le iniziative che hanno raggiunto la fase di estinzione sono state 327 per un importo ammesso di 272 mln di euro e i progetti giunti a conclusione sono stati 401 per un importo di contributo di 322 mln di euro (Tab. 13, 14 e 15).

⁷ Va segnalato che l'Abruzzo non rientra più nelle aree di programmazione comunitaria dell'obiettivo 1, essendo passato nel periodo 1994-1999 all'obiettivo 2. I dati oggetto d'analisi fanno riferimento a domande e importi cumulati afferenti anche alla fase precedente al 1994 – 1999. Pertanto, per omogeneità di trattamento dei dati, nelle tavole presentate l'Abruzzo viene inserito nell'obiettivo 1.

CAPITOLO 3 IL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FIT)

3.1 Il processo di riforma del FIT: aspetti centrali del nuovo decreto attuativo

Il Fondo per l'Innovazione tecnologica, di competenza del Ministero delle Attività Produttive, è stato istituito nel 1982 dalla legge 46 con l'obiettivo specifico di sostenere "...le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate".

Il decreto MAP 16 gennaio 2001 ha provveduto al riordino della disciplina riguardante il funzionamento del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, emanando le direttive previste dall'art. 10 del D. Lgs n. 297 del 27 luglio 1999.

Nel prospetto 3 che segue vengono stigmatizzate le fasi di regolamentazione dell'attività del fondo dalla sua istituzione fino alla recente riforma:

Prospetto 3 Il Fondo per l'innovazione tecnologica: breve sintesi del quadro normativo

ATTO NORMATIVO	CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
L. 46/82 (artt. 14-18)	L'articolo 14 istituisce il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT) di competenza dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che viene amministrato fuori bilancio ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La tipologia di attività agevolate è ascrivibile allo "sviluppo precompetitivo".
Delibera CIPI 30 marzo 1983 e successive delibere	Fissa le condizioni di ammissibilità agli interventi e ai settori prioritari nell'ambito del quale il Fondo può operare. Con successive delibere sono stati introdotti alcuni cambiamenti nelle tematiche e adeguate le definizioni alle direttive comunitarie.
D. leg.vo 297/99	Introduce la riforma del sistema nazionale di sostegno alla ricerca, definendo chiaramente gli ambiti di competenza dei due Ministeri (e quindi dei due fondi). Definisce lo scenario complessivo dei provvedimenti di agevolazione per la ricerca, razionalizzando e organizzando in un unico fondo (il FAR) gli strumenti complessivamente disponibili, stabilendo le attività finanziabili e i soggetti ammissibili. Delega al MAP l'emanazione del decreto attuativo per le attività di cui al Fondo FIT.

(segue)

(continua)

ATTO NORMATIVO	CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
Decreto ministeriale (MAP) del 16 gennaio 2001	Da attuazione al decreto 297/99, definendo ambito operativo, modalità di attuazione, soggetti e progetti ammissibili a valere sul FIT.
Circolare, n. 1035030 del 26/10/2001 - Circolare, n. 1034240 dell'11/5/2001	La prima circolare contiene le istruzioni operative per l'attivazione del regime di aiuto previsto dalla precedente direttiva; la seconda circolare individua l'elenco dei gestori e rappresenta il termine a partire dal quale possono essere presentate le domande.

Il processo di riforma completato nel 2001 è stato suggerito d'altronde dalle performance attuative fatte registrare nel corso degli anni '90 dal Fondo per l'Innovazione tecnologica. All'allargamento della platea dei soggetti interessati allo strumento faceva infatti riscontro da alcuni anni un appesantimento della gestione ed un allungamento dei tempi tecnici necessari all'istruttoria delle domande. Nei primi anni '90 il calo delle domande (si veda in proposito il par 3.4) conseguente a queste strozzature procedurali rendeva necessario lo snellimento dei dispositivi di attuazione e il recupero di significativi livelli di efficienza.

L'altro aspetto che incideva sugli esiti attuativi del FIT era la presenza di margini di sovrapposizione ancora ampi, nell'attività riguardante il sostegno alla ricerca, tra le due Amministrazioni centrali, il Ministero della Ricerca e il Ministero dell'Industria. La riforma è allora intervenuta, separando nettamente i due ambiti operativi: il FIT mantiene la specializzazione, già ad esso conferita dalla legge 46/82, sulle iniziative classificabili come attività di sviluppo precompetitivo, al FAR viene accordata la competenza sui progetti con un contenuto prevalente di ricerca industriale. Un maggior coordinamento nell'attività dei due Ministeri è stato conseguito grazie alla creazione di una banca dati comune relativa ai progetti finanziati mentre con il trasferimento automatico tra i due Ministeri, fatta salva la data di presentazione della domanda, delle pratiche presentate all'amministrazione non competente in materia, si accentua il carattere di complementarità dei due fondi. Ciò consentirà di massimizzare l'efficienza allocativa dei due fondi finanziando quei soggetti che hanno presentato domanda nei tempi richiesti e di non escludere pertanto progetti potenzialmente validi.

Se quindi le modifiche sul piano delle procedure hanno riguardato sostanzialmente aspetti legati ai tempi e alla gestione dei contributi⁸, sotto il profilo tecnico lo strumento FIT ha visto una serie di cambiamenti mirati a rendere il sostegno alla R&S più aderente alle caratteristiche del tessuto industriale italiano e soprattutto a orientarlo alle reali esigenze del settore produttivo. È stato infatti rimosso il vincolo settoriale per le grandi imprese che intendevano accedere ai finanziamenti; ai sensi della legge '46, l'ammissibilità del progetto alle agevolazioni del Fondo era infatti subordinata all'appartenenza ai settori e alle tematiche definiti prioritari da delibere CIPI.

La revisione del provvedimento di sostegno ha operato nella direzione di accordare all'amministrazione centrale il ruolo fondamentale di indirizzo nella programmazione delle attività di ricerca e sviluppo del paese. È stata infatti introdotta la possibilità di utilizzare ogni anno non più del 30% della disponibilità del Fondo per interventi ritenuti strategici sotto il profilo tecnologico e/o strutturale. Tali iniziative di natura "top-down" vengono selezionate mediante bandi con tematiche settoriali o territoriali di particolare interesse per lo sviluppo tecnologico del paese.

Infine un ulteriore aspetto di novità introdotto dal decreto del 2001, è l'adeguamento delle misure di agevolazione alle quote massime consentite dall'Unione Europea.

3.2 Procedure di intervento del Fondo

Nell'ambito di applicazione del Fondo permane la promozione di attività di innovazione tecnologica e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale attraverso il sostegno di programmi relativi ad attività di *sviluppo precompetitivo*.⁹

8 Come viene esposto nel paragrafo relativo alle modalità attuative, la nuova normativa impone dei vincoli temporali per le diverse fasi procedurali e per i diversi soggetti coinvolti, il gestore, il beneficiario e l'Amministrazione: la concessione dell'agevolazione deve infatti avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda; il destinatario deve compilare un piano di spesa da allegare alla domanda, sulla base del quale verrà modulata la scansione temporale delle erogazioni che avverranno con cadenza annuale in non più di quattro tranches; infine l'erogazione a saldo è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del soggetto agevolato.

9 Ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, per *sviluppo precompetitivo* si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare

La novità sostanziale risiede nell'ampliamento dell'operatività del FIT ad attività connesse e non preponderanti di *ricerca industriale*. Inoltre è possibile agevolare la realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l'acquisizione o la delocalizzazione di centri già esistenti. I costi di queste attività sono ammissibili ove sia rilevabile un collegamento funzionale con il programma cui ineriscono.

Per la gestione dei finanziamenti e lo svolgimento delle operazioni tecnico/amministrative riguardanti la concessione dei contributi, il Ministero delle Attività produttive affida l'incarico, mediante espletamento di gara, ad una o più società o enti, anche in forma consortile, che per un periodo non superiore a 5 anni, si assumono l'onere della gestione dell'intervento, rivestendo il ruolo di interlocutori sia rispetto al Ministero che rispetto ai soggetti beneficiari e costituendo un collegamento tra amministrazione centrale e destinatari dei contributi.

La selezione degli interventi avviene attraverso procedura valutativa. L'istruttoria, a cura del gestore, concerne l'esame, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti, della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti ed avviene nei 90 gg successivi alla ricezione delle istanze di finanziamento.

Il meccanismo di selezione prevede una valutazione economico/finanziaria del soggetto proponente e del programma nonché un esame della validità tecnologica del programma stesso. Per quest'ultima verifica il gestore può ricorrere ad esperti esterni che possono essere scelti nell'albo del MIUR predisposto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 297/99.

L'esame delle domande è volto ad apprezzare non solo l'adeguatezza dei mezzi e delle risorse impiegate per l'attuazione del programma ai fini della redditività interna e delle prospettive di mercato ma anche la capacità del programma stesso di conseguire significativi obiettivi sotto il profilo tecnologico e di esplicitare effetti e ricadute sul contesto economico di riferimento e sul settore in cui opera il richiedente.

modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Non sono previste le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

L'istruttoria tecnica dei progetti sarà allora orientata a determinare l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico e ai risultati potenziali; la capacità di portare a compimento l'investimento tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'intervento e delle pregresse attività del richiedente e infine il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma.

L'analisi verte poi, per le grandi imprese, sulla verifica delle condizioni di addizionalità del programma rispetto all'attività ordinaria di ricerca condotta dall'impresa.

Entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, il Ministero delle Attività produttive prende atto degli esiti e sottopone al parere del Comitato tecnico¹⁰ le risultanze della valutazione compiuta dal gestore. Entro 30 gg viene emanato il decreto di concessione del contributo che definisce, entità, modalità e condizioni di accesso alle agevolazioni.

L'erogazione del contributo, avviene attraverso l'ente gestore, previo trasferimento periodico dei fondi da parte del Ministero. Il pagamento, in non più di quattro soluzioni, è effettuato sulla base di presentazione di stati di avanzamento lavori da parte del soggetto agevolato. L'erogazione a saldo viene disposta entro sei mesi dalla trasmissione di un rapporto tecnico finale e della documentazione comprovante la spesa complessivamente sostenuta.

3.3 Le modalità di finanziamento in relazione ai soggetti e ai costi ammissibili

I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono:

- le imprese produttrici di beni e servizi;
- le imprese agro-industriali;
- le imprese di trasporto;
- le imprese artigiane;

¹⁰ Il ruolo di questo comitato già previsto all'art. 16 della legge 46/82 viene confermato ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs n. 297/99.

i centri di ricerca con personalità giuridica costituiti dalle imprese precitate.

I soggetti citati possono anche consorziarsi con Università, centri di ricerca ed enti pubblici, presentando programmi di ricerca congiunti.

L'intervento di sostegno accordato dal FIT alle imprese per la loro attività di R&S, avviene secondo due modalità di finanziamento: il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato secondo i massimali riportati nel seguente prospetto.

PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI RICERCA

Attività di sviluppo precompetitivo (25% in ESL)	- finanziamento agevolato (60% costi ammissibili)
	- contributo alla spesa
Programmi di ricerca industriale (50% in ESL)	- finanziamento agevolato (60% costi ammissibili)
	- contributo alla spesa

Inoltre possono essere concesse maggiorazioni, rispetto ai massimali indicati che verranno erogate sotto forma di contributo alla spesa nei casi sottoelencati e nella misura di seguito esposta:

- 10% per i programmi svolti dalle PMI
- 10% per i programmi realizzati in una delle Regioni di cui all'art. 87.3a del Trattato di Roma;
- 5% per i programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3c del Trattato di Roma;
- 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un programma – quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione alla data della presentazione della domanda, elevabile al 15% per i programmi svolti dalle PMI qualora banche o intermediari finanziari concorrano alla copertura finanziaria sotto qualsiasi forma, inclusa la partecipazione al capitale sociale;

- 10% per i programmi che prevedono lo svolgimento di una percentuale non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di almeno due partner di altri Stati membri dell'Unione europea ovvero per i progetti nei quali almeno il 30% dei costi ammissibili è sostenuto da enti pubblici di ricerca e/o Università.

Ciascun soggetto può contemporaneamente beneficiare di più quote di maggiorazione, purché il cumulo del sostegno addizionale non determini il superamento del massimale del 25% in ESL.

Il finanziamento agevolato può avere una durata massima di 10 anni e un periodo di ammortamento pari alla durata in anni interi del programma e comunque non superiore ai 4 anni decorrenti dall'emanazione del decreto ministeriale di ammissione a contributo.

Il tasso agevolato del finanziamento sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento è pari al 20% del tasso indicato e aggiornato con decreto del Ministero delle Attività Produttive (D. Leg.vo n. 123/98).

Infine va ricordato che per conferire maggiore flessibilità allo strumento e per renderlo in grado di mettere in collegamento le iniziative di programmazione centrale con le esigenze espresse dal mondo industriale, è prevista dall'art. 11 la possibilità di finanziare sulle risorse del Fondo, entro il limite del 30% delle disponibilità di ciascun anno, progetti presentati in risposta a bandi su specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, che risultino strategiche per lo sviluppo produttivo del paese.

3.4 I dati di attuazione del Fondo FIT al 2001

Il Fondo per l'Innovazione Tecnologica, nei suoi 20 anni di attività, ha consentito di agevolare 2.896 progetti di investimento per uno stanziamento totale di 5.155 mln di Euro (pari a 9.981 mld di lire). Questo finanziamento ha consentito di attivare investimenti in misura pari a 12.902 mln di euro (pari a 24.982 mld di lire).

I dati sull'operatività del FIT aggiornati al 2001 evidenziano un primo significativo elemento di riflessione: rispetto allo stato di attuazione al 2000 si assiste ad una lieve flessione del numero dei progetti finanziati e conseguentemente degli impegni assunti. Nel 2000 infatti i progetti complessivamente agevolati erano 3.954, per un ammontare di finanziamento di